

5. IMPORTO DELLE OPERE

Uno dei parametri da porre a base per il conteggio della parcella professionale è **l'importo delle opere**.

Fondamentale è l'individuazione di quale importo delle opere sia da inserire nel conteggio della parcella.

Questo infatti può essere diverso a seconda di quale sia il tipo di prestazione svolta o a che punto sia giunta la prestazione da parcellare.

In linea generale l'importo delle opere da porre a base della valutazione della prestazione professionale deve essere quello più vicino al costo reale delle opere al momento della progettazione (se l'incarico si esaurisce con essa) oppure corrispondere al **costo consuntivo lordo dell'opera realizzata** (nel caso di incarico completo).

Nel caso di sola progettazione, gli importi sono desunti da **preventivo** (sommario, dettagliato e a base d'asta a seconda del livello a cui è giunta corrispondentemente la progettazione stessa) o, nel caso di incarico completo, dal **consuntivo finale lordo**.

Per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

Nel caso di prestazione ancora da compiersi (specie per preventivi di parcella) o per calcolare acconti su prestazioni ancora agli inizi, può essere necessario ritenere quale importo delle opere importi "a preventivo".

Gli importi del preventivo sommario devono essere congrui e verificabili tramite parametri unitari (L./mq, L./mc, etc.) desunti da Tabelle di mercato o predisposti da Enti istituzionalmente preposti.

Quando l'importo è desunto dal computo metrico estimativo non devono essere computate, di norma, le somme per imprevisti, le somme a disposizione per espropri, spese tecniche, IVA, le somme cioè indicative messe a bilancio che non derivino da un effettivo lavoro di progettazione o di necessario coordinamento nel progetto generale.

Le somme per imprevisti possono essere, invece, inserite nell'importo nel caso di incarico limitato o sospeso (Cassazione II sezione n.7 del 30/03/60).

5.1 OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A L. 5.000.000.000

Nel caso di prestazioni professionali per opere di importo superiore a L. 5.000.000.000, la relativa parcella professionale sarà conteggiata applicando le percentuali della Tab. A.

In particolare, l'onorario totale deriverà dalla sommatoria della quota parte data dall'applicazione della percentuale afferente i 5.000.000.000 per lo stesso importo, e della quota parte data dall'applicazione della percentuale per importi superiori a L.5.000.000.000 per l'importo eccedente.

Esempi:

Incarico completo per Progetto e Direzione Lavori

Importo dei lavori da consuntivo finale lordo L. 6.550.000.000

classe I categoria c

Determinazione delle competenze:

per l'importo di L. 5.000.000.000 = aliquota 4,1020%

per l'importo di L. 1.550.000.000 = aliquota 3,4183%

Onorario base:

L.(5.000.000.000 x 4,1020%) = L. 205.100.000

L.(1.550.000.000 x 3,4183%) = L. 52.983.650

Totale onorari L. 258.083.650

(cui saranno da aggiungere le spese conglobate ed i relativi oneri fiscali e di CNPAIALP).

5.2 OPERE RIPETUTE

Nel caso in cui l'importo totale delle opere sia costituito dalla somma del costo di un "prototipo" che viene ripetuto più volte invariato, si tratterà di porre a base della valutazione della parcella un importo di opere **virtuale**.

Esso è costituito dalla somma del costo del prototipo più il costo delle ripetizioni, ridotte, queste ultime, da 1/2 a 1/5 (da concordarsi con la committenza e formalizzarsi nei documenti di incarico) - (vedi D.M. 22608/55 art. 9, comma 3 e D.M. 21/08/58 art. 1).

In ogni caso vanno aggiunti i costi delle opere che non si ripetono, ma che fanno parte del complesso (ad esempio: sistemazioni esterne, costruzioni accessorie comuni, etc.).

Con particolare riferimento all'edilizia residenziale, si esclude che il presupposto di ripetitività possa in alcun modo afferirsi alla ripetitività di cellule abitative singole inserite in fabbricati tipologicamente compositi sia in senso verticale che orizzontale.

La locuzione "esecuzione di opere complete di tipo e caratteristiche costruttive identiche", di cui al testo del D.M. 21/08/1958, deve essere riferita al concetto di fabbricato nella sua unitarietà fisica e tipologica. In ogni caso il disposto del Decreto, per quanto attiene al calcolo della prestazione, non può essere riferito alla Direzione Lavori che, pur se eseguita su progettazioni ripetitive, deve essere in ogni caso ritenuta operazione professionale unica e mai identicamente ripetibile.